

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1119-A</sup>

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CRAXI)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISENTINI)

---

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1983,  
n. 746, recante disposizioni urgenti in materia di imposta  
sul valore aggiunto

---

*Presentato il 12 gennaio 1984*

---

---

**NOTA:** Testo approvato dalla VI Commissione permanente, Finanze e tesoro, il 25 gennaio 1984. In data 26 gennaio 1984 il relatore Rossi di Montelera è stato autorizzato dall'Assemblea a riferire oralmente.

**TESTO**  
DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto.

## ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto.

**TESTO**  
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto.

## ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto, con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 1, nel comma 1, lettera a) le parole: dello stesso articolo effettuate e registrate sono sostituite con le parole: dello stesso articolo effettuate, registrate;*

*nel comma 3, le parole: all'inizio del mese sono sostituite con le parole: all'inizio del secondo mese e le parole: fatte nello stesso mese sono sostituite con le parole: fatte nel medesimo mese.*

*All'articolo 3, comma 2, dopo le parole: 5 marzo 1984, sono inserite le parole: entro la stessa data vanno eseguite le annotazioni di cui al secondo comma dell'articolo 1, in relazione alle operazioni poste in essere tra il 1° gennaio e il 29 febbraio 1984.*

*Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:*

ART. 7-bis. — Alla tabella, allegato B, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente:

« ART. 21-bis. — Domande, atti e relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo, nonché di prestiti agrari di esercizio di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, ovvero previsti da altre disposizioni legislative in materia ».